

Scelta dell'IRC e Attività alternative

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC)

In merito alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC la legge 121/85, art. 9.2, stabilisce che:

«[...] è **garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento**. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Il D.P.R. 751/85, confermato dal D.P.R. 175/12, al punto 2.1. lettera b), precisa quanto segue:

«**la scelta** operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione **ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio**, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica».

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'IRC, è esercitata, mediante la compilazione dell'apposita sezione *online*, dall'avente diritto al momento dell'iscrizione, e cioè:

1. dai genitori o da chi esercita la potestà per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria o secondaria di primo grado;
2. direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenta un istituto di scuola secondaria di secondo grado (cf. legge 281/1986);
3. direttamente dallo studente, se maggiore di diciotto anni.

Nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione *online* (ad es. per la scuola dell'infanzia) la scelta deve essere esercitata mediante la compilazione del modello nazionale (scheda B allegata alla Circolare).

Le CC.MM. emanate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ribadiscono che "**la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC ha valore per l'intero corso di studi**". Tale scelta, **per nessuna ragione, può essere modificata in corso d'anno scolastico** (cf. [Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022](#)).

È possibile **modificare la scelta** in vista dell'anno scolastico successivo **esclusivamente su richiesta degli interessati**, entro i tempi previsti dalla legge (sempre entro il termine delle iscrizioni).

Scelta delle Attività alternative all'IRC

La normativa vigente stabilisce che **la scelta delle Attività alternative all'IRC deve essere effettuata dal 31 maggio al 30 giugno**, in vista dell'anno scolastico successivo, in modalità *online*, attraverso le funzionalità del sistema di iscrizioni (cf. [Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022](#)).

Tali modalità sostituiscono le precedenti disposizioni regolate dalla circolare del MIUR n. 96/2012, che stabiliva che la scelta delle Attività alternative avvenisse all'inizio dell'anno scolastico, entro un mese dall'inizio delle attività didattiche.

È possibile scegliere tra quattro opzioni:

1. Attività didattiche e formative;
2. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
3. Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
4. Non frequenza della scuola nelle ore di IRC.

Per le istituzioni scolastiche paritarie, la C.M. n. 33071/2022 specifica quanto segue: "*Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni online, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C*".